

«Pronti a facilitare l'applicazione del nuovo fisco del Terzo settore»



L'intervista

Maria Teresa Bellucci

Viceministro del Lavoro

Maria Carla De Cesari

Dalla Commissione europea il riconoscimento di una normativa fiscale per il Terzo settore sul presupposto che gli enti e le imprese sociali appartenenti al Registro unico (132mila iscritti a gennaio 2025) abbiano come finalità non il profitto ma il perseguimento di interessi generali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 marzo). Ci sono voluti quasi otto anni perché l'articolo 18 del Dlgs 112/17 (sulla detassazione degli utili a riserva per le imprese sociali) e gli articoli 79 (criteri della non commercialità delle attività), 80 (regime forfettario per i redditi da attività di interesse generale) e 86 (regime forfettario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) del Dlgs 117/17 avessero il timbro della Commissione europea, non essendo aiuti di Stato. Ne parliamo con il viceministro al Lavoro e alle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha coordinato il team per l'autorizzazione di Bruxelles.

Che cosa significa per il Terzo settore e per le imprese sociali la lettera di approvazione dei regimi fiscali "agevolati"?

Si tratta di un segnale di grande attenzione, che ha una significativa valenza economica

e sociale. È una svolta epocale e non ho timore di utilizzare questo aggettivo: per la prima volta la Commissione riconosce la specificità e l'importanza del Terzo settore. La via italiana all'economia sociale diventa un valore anche in Europa. È il riconoscimento per l'opera di solidarietà e innovazione perseguita dagli enti del Terzo settore e dai loro operatori e volontari, un tesoro che rappresenta un unicum.

La Commissione nel portare avanti il confronto si è appoggiata alla giurisprudenza della Corte Ue sulle attività che non rispondono a logiche di mercato?

All'inizio c'è stata, da parte della Commissione, un po' di sorpresa, tramutata presto in interesse, perché in Europa non esiste un sistema di solidarietà, rivolto all'interesse generale, come il Terzo settore. Si è trattato di comunicare, con una ricca e precisa base dati, una realtà organizzata che opera al di fuori dei criteri della concorrenza. Il Terzo settore è ricco e diversificato, dalle cooperative e imprese sociali alle fondazioni, dalle associazioni di promozione sociale alle organizzazioni di volontariato, fino alle società di mutuo soccorso. Una realtà che affonda le radici nel Medioevo che non ha riscontri in altri Paesi.

Avete dunque dovuto descrivere il Terzo settore in modo comprensibile alla Commissione, alla Dg Competition.

Sì, abbiamo raccolto le informazioni grazie alla struttura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al ministero dell'Economia e all'agenzia delle Entrate. Devo ringraziare la direzione del ministero del Lavoro che fa capo ad Alessandro Lombardi, il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo, la direzione dell'agenzia delle Entrate, i ministri per gli Affari europei, Raffaele Fitto e poi Tommaso Foti, l'europarlamentare Denis

Nesci e il Consiglio nazionale del Terzo settore, in cui sono stati chiamati anche i rappresentanti di dottori commercialisti e notai, che ci hanno accompagnato con la loro competenza. Devo ringraziare il mio staff e, infine, Michele Ghiggia, della rappresentanza permanente italiana presso la Commissione. Senza l'apporto di tutti, nonostante la mia dedizione e la priorità per questa azione, non saremmo riusciti nel risultato.

La Comfort letter è sufficiente per attivare i nuovi regimi fiscali da gennaio 2026?

È sufficiente. Da parte nostra faremo una comunicazione ufficiale, chiara e trasparente, per mettere gli enti nella condizione di applicare il nuovo regime.

È già aperto il tavolo con il ministero dell'Economia per l'attuazione dei regimi fiscali di favore?

Sì. Dall'aprile 2023 con il ministero dell'Economia e con l'agenzia delle Entrate abbiamo avuto un confronto costante e su questa base l'amministrazione finanziaria

garantirà l'applicazione delle nuove norme fiscali, prevenendo eventuali abusi. D'altra parte, grazie al dialogo con il ministero dell'Economia, abbiamo guadagnato un anno di tempo per risolvere la questione del regime Iva, soprattutto per i piccoli enti. Come abbiamo fatto con la legge 104/2024, con cui siamo intervenuti su statuti e bilanci, siamo pronti a definire le misure di semplificazione che saranno necessarie. Non vogliamo che alcuna realtà sia costretta a dire «non possiamo più lavorare per la solidarietà» a causa di difficoltà normative.

Si pone il problema della trasformazione, entro il 31 marzo 2026, delle Onlus. Come accompagnerete questo processo?

Si tratta di circa 20mila realtà che devono diventare enti del Terzo settore. Da parte nostra cercheremo di facilitare tutti gli snodi sia con l'attività interpretativa che legislativa.

Restano aperti due capitoli: i titoli di solidarietà e il regime per gli investimenti nelle imprese sociali.

Trattandosi di questioni relative ai finanziamenti la competenza non spetta alla Dg Concorrenza ma alla Dg Affari finanziari. Continueremo il confronto, con la consapevolezza che si tratta di un'importante leva per lo sviluppo delle imprese sociali, che in questi anni sono cresciute in misura sensibile, in attesa di un regime fiscale ad hoc.

Insomma, nell'economia sociale che l'Europa ha posto al centro delle sue azioni, con la richiesta di un piano entro novembre, il nostro Paese parte avvantaggiato?

Partiamo con la consapevolezza, anche in Europa, che il nostro modello fa la differenza. Il perseguimento dell'interesse generale da parte del Terzo settore costituisce la condizione per agevolazioni fiscali che contribuiscono alla costruzione del bene comune e allo sviluppo.



L'ANTICIPAZIONE

Sul Sole 24 Ore del 9 marzo la notizia del placet della Commissione Europea al regime fiscale per il Terzo settore: piena compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato.

Un modello in Europa il sistema italiano che persegue la solidarietà e l'interesse generale

Da affrontare i capitoli dei titoli di solidarietà e dei benefici per gli investimenti nelle imprese sociali

Ets non commerciale o impresa sociale: Onlus davanti al bivio

Onlus, dal 2026 perdita della qualifica e nuove regole per l'accesso al Terzo settore. Il placet europeo mette le 20mila Onlus ancora iscritte nella relativa anagrafe, di fronte a una scelta ormai non più procrastinabile. Il 1° gennaio 2026 segnerà la definitiva chiusura dell'Anagrafe Onlus, portando le realtà ancora in possesso di tale qualifica a fare i conti con l'ingresso nel Registro unico nazionale.

Le Onlus, infatti, avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione indicando la sezione più confacente alle proprie caratteristiche e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice e degli ultimi due bilanci. Fondamentale verificare che questi ultimi siano stati redatti secondo lo schema approvato con Dm Lavoro 5 marzo 2020. Infatti, per le Onlus è stato chiarito che, in quanto enti del terzo settore nel periodo transitorio, erano già in precedenza obbligati a osservare gli obblighi di rendicontazione stabiliti per gli Ets (nota 1974/21 del ministero del Lavoro).

Superato il 31 marzo senza che sia stata attivata l'iscrizione nel Registro unico scatterà la devoluzione del patrimonio incrementale, quello formatosi dopo l'assunzione della qualifica di Onlus. Ciò impone una rapida valutazione delle modalità di ingresso nel Registro e, soprattutto, una scelta ponderata della sezione in cui iscriversi. Opportuna una valutazione delle modalità di svolgimento delle attività con particolare riferimento alle entrate e uscite alla luce dei criteri di commercialità previsti dall'articolo 79 del Codice del Terzo settore. Una Onlus che oggi svolge attività a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi, secondo il nuovo regime fiscale autorizzato dall'Ue, potrebbe configurarsi come ente del terzo settore non commerciale. Con la conseguenza che a seconda delle caratteristiche che connotano l'ente potrà valutare la sezione «enti filantropici» in caso di attività principalmente erogativa o quella residuale, per modelli «ibridi» che mettono assieme attività erogativa e commerciale. Se invece la valutazione sulla natura dell'ente induce a inquadrare la Onlus come ente del Terzo settore commerciale, la scelta ricadrà sulla qualifica di impresa sociale consentendo, a chi opta per tale sezione, di fruire della fiscalità di favore prevista dall'articolo 18 del Dlgs 112/2017.

Discorso a parte per le Onlus che, per mancanza dei requisiti dell'articolo 4 del Dlgs 117/2017, non potranno iscriversi al Registro unico: enti sottoposti a direzione, coordinamento e controllo di enti pubblici (come le fondazioni controllate da enti locali) e trust Onlus per i quali l'accesso al Registro è precluso in quanto privi di un'autonoma soggettività giuridica. In questi casi la legge 104/2024 esonera dagli obblighi devolutivi a patto che gli statuti prevedano lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività.

—**Ilaria Ioannone**
—**Gabriele Sepio**